



Comune di Portobuffolè
Provincia di Treviso

Pizza Vittorio Em. II° n. 1 - cap 31040
centralino 0422 850020
telefax 0422 850267
codice fiscale 80011530260
partita iva 01288350265
e-mail: portobuffole@tin.it
http://www.comune.portobuffole.tv.it

Prot. n. _____ del _____
Registro generale n. 3/2017

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 DEL 03/03/2017

OGGETTO: Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali.

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s. m. ed i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. ed i.;
- l'art. 14, comma 8, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 che inserisce una precisa disposizione nel citato codice ambientale (articolo 256-bis, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il "Regolamento di Polizia Rurale", approvato con D.C.C. n. 35 del 21/12/2011
- la D.G.R.V. n. 122 del 10 febbraio 2015;

CONSIDERATO che:

- il territorio del Comune di Portobuffolè è composto per buona parte da coltivazioni agricole, con la presenza di molteplici orti, giardini, a carattere non professionale;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale prassi agricola diffusa;
- in base a quanto disposto dall'art. 56 della L.R.V. n. 11 del 02.04.2014, avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali", i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare;
- il bruciamento sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in casi di incendio, sia per la salute pubblica, in quanto le emissioni prodotte dalla combustione sono causa di deterioramento della qualità dell'aria e di contestuale peggioramento della salute dei cittadini.

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 122 del 10 febbraio 2015 - "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.", con cui si ritiene giustificata la facoltà dei sindaci sancita dall'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, di sospendere, differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti risultano più elevati e le condizioni meteorologiche sono più sfavorevoli al rimescolamento degli inquinanti;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di acconsentire ai proprietari dei fondi, che effettuano

operazioni di potature e ripuliture vegetali, nonché di manutenzione orti e giardini, non a carattere professionale, la combustione in loco del materiale derivante da tale attività;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

ORDINA

- che il materiale vegetale derivante da potature e ripuliture in loco, nonché residui da attività familiari di manutenzione orti e giardini e quindi non a carattere professionale, debba essere gestito mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica, e quindi secondo le alternative che di seguito si elencano che sono sempre da considerarsi primarie:
 1. alla consegna del materiale vegetale in piazzola ecologica;
 2. all'accumulo ordinato nei fondi al fine di una loro naturale trasformazione in "compost", anche mediante previa triturazione con apposite attrezzature;
 3. alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, e immediato spargimento sul fondo;
- che detto materiale può essere oggetto di combustione controllata, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate:
 - a) è severamente vietata nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio di ogni anno, eccetto nelle aree rurali poste fuori dei centri abitati;
 - b) deve essere effettuata sul luogo di produzione, obbligatoriamente dalle ore 09:00 alle ore 17:00 - va inteso che entro le ore 17:00 i fuochi dovranno essere completamente spenti;
 - c) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore e/o del conduttore del fondo e/o di persona di fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - d) il bruciamento è vietato nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscano la facile dispersione del fumo in atmosfera, ponendo particolare attenzione ai giorni in cui si evidenzia bassa pressione atmosferica;
 - e) la combustione deve avvenire ad almeno 50 (cinquanta) metri da edifici di terzi;
 - f) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 2 metri steri (metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma;
 - g) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo da parte dello stesso proprietario e/o conduttore;
 - h) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento;
 - i) il fumo generato dalla combustione non deve invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - j) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o quali ammendanti;
 - k) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, e per la qualità dell'aria, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, è possibile verificare le due situazioni monitorando rispettivamente il sito dell'A.R.P.A.V. per i livelli delle polveri sottili (PM10) presenti nell'aria e il sito del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il CFC - Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di interfaccia, che emette giornalmente un "bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi" su tutto il territorio nazionale;
- il permanere del divieto di procedere alla combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza (compresi teli, legacci, sacchi, imballaggi, ecc.), considerando la stessa gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali

- previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.;
- che le aziende per la manutenzione del verde dovranno smaltire i materiali di risulta presso i centri autorizzati;
 - che, su richiesta degli organizzatori, i quali nella circostanza si assumono la responsabilità civile e penale, i falò epifanici potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione dell'autorità competente e nulla osta del proprietario del fondo;

DISPONE

- che, salvo il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che la Polizia Locale, nonché gli organi preposti, sono incaricati della vigilanza al fine dell'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Portobuffolè e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Fontanelle (TV);

PRECISA

- che il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, o di altra Autorità competente, ha la facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto, in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal ____ marzo 2017, fino a revoca e/o modifica;

INFORMA

che chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line.



IL SINDACO
SUSANA Andrea Sebastiano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Susana", is written over the printed name.

